I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1710/95 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1995

relativo all'adattamento transitorio dei regimi speciali per l'importazione di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, originari della Tunisia, dell'Algeria, del Marocco e dell'Egitto, per l'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e recante deroga ai regolamenti (CEE) n. 1513/76, (CEE) n. 1519/76, (CEE) n. 1526/76 e (CEE) n. 1251/77 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina [2], la Repubblica democratica e popolare algerina [3], il Regno del Marocco [4] e la Repubblica araba di Egitto [5] concedono una riduzione dell'elemento mobile del prelievo, a condizione che detti paesi riscuotano una tassa all'esportazione ed, eccettuati i prodotti originari dell'Egitto, un'esenzione dall'elemento fisso del prelievo applicabile;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1513/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, originari della Tunisia [6], (CEE) n. 1519/76 del Consiglio, del 28 giugno 1976, relativo alle importazioni di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, originari dell'Algeria [7], (CEE) n. 1526/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, originari del Marocco [8] e (CEE) n. 1251/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alle importazioni di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, originari della Repubblica araba di Egitto [9], hanno stabilito le modalità di applicazione di tali regimi;

considerando che la Comunità si è impegnata, in virtù dell'accordo agricolo concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, a tariffare i prelievi variabili e a sostituirli con dazi doganali a partire dal 1° luglio 1995; che tale sostituzione rischia di creare un'interruzione nei regimi speciali e che è quindi necessario, in attesa della conclusione di nuovi accordi con la Tunisia, l'Algeria, il Marocco e l'Egitto, derogare in transitoria ai regolamenti (CEE) n. 1513/76, (CEE) n. 1519/76, (CEE) n. 1526/76 e (CEE) n. 1251/77, mantenendo le disposizioni fondamentali di tali regimi;

considerando che i vantaggi previsti nel quadro dei suddetti accordi possono essere sostituiti, senza pregiudizio dei paesi interessati, concedendo per la Tunisia, l'Algeria, e il Marocco una diminuzione forfettaria dei dazi fissati nella tariffa doganale comune di 7,25 ECU/t per quanto riguarda la concessione relativa all'elemento fisso del prelievo, seguita da una riduzione del 60 % del dazio doganale così ridotto nel quadro della concessione relativa all'elemento mobile e, per quanto riguarda l'Egitto, da una riduzione del 60 % del dazio doganale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

[1] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[2] GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 19.
[3] GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 37.
[4] GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 53.
[5] GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 1.
[6] GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 22.
[7] GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 40.
[8] GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 56.
[9] GU n. L 146 del 14. 6. 1977, pag. 11.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga ai regolamenti (CEE) n. 1513/76, (CEE) n. 1519/76, (CEE) n. 1526/76 e (CEE) n. 1251/77, il presente regolamento prevede le disposizioni applicabili ai regimi speciali di importazione di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali originari della Tunisia, dell'Algeria, del Marocco e dell'Egitto per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996.

Articolo 2

Le aliquote dei dazi applicabili all'importazione nella Comunità di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, di cui ai codici NC da 2302 30 10 a 2302 40 90, originari della Tunisia, dell'Algeria e del Marocco, sono ridotte di 7,25 ECU/t.

Articolo 3

1. Le aliquote dei dazi applicabili all'importazione nella Comunità di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, di cui ai codici NC da 2302 30 10 a 2302 40 90, originari della Tunisia, dell'Algeria, del Marocco e dell'Egitto, ammontano al 40 % degli importi fissati nella tariffa doganale comune.

2. La concessione di cui al paragrafo 1 si aggiunge a quella prevista dall'articolo 2 per il Marocco, l'Algeria e la Tunisia e si applica a tutte le importazioni per le quali l'importatore sia in grado di comprovare che è stata riscossa una tassa all'esportazione dalla Tunisia, dall'Algeria, dal Marocco e dall'Egitto, conformemente all'articolo 22 dell'accordo di cooperazione con la Tunisia, all'articolo 21 dell'accordo di cooperazione con l'Algeria, all'articolo 23 dell'accordo di cooperazione con il Marocco e all'articolo 20 dell'accordo di cooperazione con l'Egitto.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione